

SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
PER CONTRATTI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE A RILEVANZA
NAZIONALE
REGOLAMENTO

INDICE

ARTICOLO 1	ISTITUZIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
ARTICOLO 2	DURATA DEL SISTEMA
ARTICOLO 3	SOGGETTI AMMESSI ALL'ISCRIZIONE AL SISTEMA
ARTICOLO 4	DOMANDA DI QUALIFICAZIONE
ARTICOLO 5	REQUISITI DI QUALIFICAZIONE
ARTICOLO 6	DOCUMENTI E TITOLI PER LA QUALIFICAZIONE
ARTICOLO 7	ESITO DELLA DOMANDA DI QUALIFICAZIONE
ARTICOLO 8	EFFETTI E VALIDITA' DELLA QUALIFICAZIONE
ARTICOLO 9	SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI E MANTENIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE
ARTICOLO 10	RINNOVO DELLA QUALIFICAZIONE
ARTICOLO 11	SOSPENSIONE DALLA QUALIFICAZIONE
ARTICOLO 12	CANCELLAZIONE
ARTICOLO 13	SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA GARA
ARTICOLO 14	VENDOR RATING
ARTICOLO 15	PUBBLICITA'
ARTICOLO 16	EFFICACIA
ARTICOLO 17	TUTELA DELLA PRIVACY

Articolo 1

ISTITUZIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

1.1 Ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito: Codice degli appalti) è istituito presso Acqua Novara.VCO S.p.A. (di seguito: ACQUA) il Sistema di qualificazione per contratti di lavori servizi e forniture a rilevanza nazionale (di seguito: Sistema).

1.2 Il Sistema è volto alla definizione di un elenco di Soggetti di comprovata idoneità, nell'ambito dei quali ACQUA individua i concorrenti da invitare alle singole procedure di affidamento di contratti di lavori di manutenzione a rilevanza nazionale.

1.3 I Soggetti sono qualificati nel Sistema per categorie di specializzazione nonché per classifiche di importo così come identificate dagli allegati A e B.

1.4 Il presente documento e i relativi allegati che ne formano parte essenziale ed integrante, costituiscono il Regolamento di qualificazione. Il Regolamento ha lo scopo di definire i requisiti che devono essere posseduti dai Soggetti che richiedono la qualificazione al Sistema, nonché l'idonea documentazione comprovante il possesso dei predetti requisiti per categorie considerate strategiche per ACQUA.

1.5 Le disposizioni del presente Regolamento devono intendersi automaticamente modificate e sostituite da norme di legge e regolamentari sopravvenute, incompatibili con quelle in esso contenute.

2

Articolo 2

DURATA DEL SISTEMA

2.1 Il Sistema ha durata indeterminata e viene reso pubblico nei termini e secondo le modalità di cui al successivo articolo 15.

2.2 ACQUA si riserva la possibilità di aggiornare, modificare o revocare in tutto o in parte il Sistema, dandone avviso con le modalità di cui al successivo art. 15.

Articolo 3

SOGGETTI AMMESSI ALL'ISCRIZIONE AL SISTEMA

3.1 Possono presentare Domanda di qualificazione tutti i soggetti di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 50/2016 e segnatamente:

- le imprese individuali, anche artigiane, e le società anche cooperative;

- i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- i consorzi stabili costituiti, anche nella forma di società consortili, ai sensi dell'articolo 2615-ter cod. civ., tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;
- persone fisiche abilitate all'esercizio della professione;

3.2 La qualificazione può riguardare, oltre che soggetti italiani, anche i soggetti di cui all'art. 49 del Codice.

3.3 Il conseguimento della qualificazione da parte del consorzio stabile, del consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e del consorzio fra imprese artigiane (di seguito "consorzio" o "consorzi") non pregiudica la contemporanea qualificazione dei singoli soggetti consorziati (anche per le stesse categorie di specializzazione richieste dal consorzio), fermo quanto previsto al successivo art. 14.2.

3.4 Alla singola impresa non è, tuttavia, consentito di qualificarsi quale componente di più di un consorzio.

3.5 L'iscrizione dei Soggetti al Sistema di qualificazione, la sospensione e la cancellazione degli stessi sono disposte con provvedimento dell'Amministratore delegato di Acqua Novara.VCO o da suo procuratore.

Articolo 4

DOMANDA DI QUALIFICAZIONE

4.1 I soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016 potranno proporre domanda di iscrizione all'elenco con le seguenti limitazioni:

- è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria di specializzazione;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione a titolo individuale ed in forma associata;
- è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'elenco.

4.2 Solo in caso di società di capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due Soggetti richiedenti l'iscrizione all'elenco, purché tra gli stessi Soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.

4.3 Qualora i Soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016 incorrano in uno dei divieti di cui al presente articolo, ai fini dell'iscrizione all'elenco, ACQUA prenderà in considerazione la sola istanza che risulti essere pervenuta anteriormente.

Articolo 5

REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

5.1 Ai fini della qualificazione, i Soggetti indicati al precedente art. 3 dovranno essere in possesso dei requisiti di seguito specificati.

5.2 Requisiti di ordine generale ex art. 80 del Codice

1. Salva diversa previsione normativa non sono ammessi al presente Sistema i soggetti per i quali è stata emessa la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, *nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;*

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2. Costituisce altresì motivo di esclusione, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, con sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi istitori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna

ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:

- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
- b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un

precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatori dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle

procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale, ed a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento deferito nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

5.3 Requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi

I requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa necessari alla qualificazione sono i seguenti:

a) per i lavori di importo pari o inferiore ad €. 40.000,00 – Classe 1

- idoneità professionale (certificato di iscrizione alla CCIAA o di altro albo in grado di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore merceologico);
- capacità economica e finanziaria (livelli minimi di fatturato o altra idonea documentazione);

- capacità tecniche e professionali (attestando esperienze maturate nello specifico settore o in altri ritenuti similari, o specifiche, in un arco temporale di tre anni, ovvero il possesso di specifiche attrezzature o equipaggiamento tecnico).

b) per i lavori di importo superiori a 40.000 ed inferiori a 150.000 euro – Classe 2:

- esecuzione, nel triennio (quinquennio) antecedente alla domanda di iscrizione al Sistema, di lavori analoghi alla categoria per la quale il Soggetto intende qualificarsi per un importo non inferiore ad € 150.000 euro;
- costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente alla domanda di iscrizione;
- disponibilità di adeguate attrezzature tecniche in relazione alla classe I dell'allegato A.

c) per i lavori di importo superiore a 150.000 euro:

- attestazione SOA per categorie e classifiche corrispondenti;
- i requisiti speciali indicati in relazione a ciascuna categoria e classifica nell'allegato A.

d) per servizi e forniture:

- i requisiti indicati nell'allegato B, parametrati all'importo di qualificazione per le seguenti fasce:
 1. fino ad € 40.000,00;
 2. superiori ad € 40.000,00 e sino alla soglia comunitaria, in base alle fasce indicate nell'allegato B.

e) per i servizi legali e di ingegneria

- i requisiti indicati nell'Allegato C, parametrati all'importo di qualificazione per le seguenti fasce:
 1. fino ad € 40.000,00;
 2. superiori ad € 40.000,00 e sino alla soglia comunitaria, in base alle fasce indicate nell'allegato C.

Articolo 6

ACCERTAMENTO D'IDONEITÀ ED ISCRIZIONE

6.1 L'accertamento di idoneità per l'iscrizione dei soggetti all'Albo Fornitori è effettuata entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Qualora la domanda risulti incompleta o si riterranno utili approfondimenti specifici, l'operatore economico non sarà iscritto, tuttavia saranno richieste ulteriori informazioni indicando la documentazione e gli elementi mancanti, specificando i tempi e le modalità con le quali il soggetto deve provvedere all'integrazione. La mancata osservanza dei tempi o della modalità di risposta comporta il non accoglimento della domanda, senza altro avviso.

6.2 È obbligatorio per i soggetti operanti da oltre un triennio nel settore che interessa, dichiarare il fatturato degli ultimi tre anni, con specifico riferimento a forniture di servizi, beni e lavori analoghi alla categoria per la quale si richiede l'iscrizione.

Per tutti i soggetti attivi da meno di tre anni, dovrà essere riportato il fatturato effettuato dall'inizio dell'attività con specifico riferimento a forniture di servizi, beni e lavori analoghi alla categoria per la quale si richiede l'iscrizione.

Gli operatori economici (Fornitori o Prestatori di Lavori e/o Servizi) dovranno dimostrare preliminarmente i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 83 e 84 del Codice, nonché i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice ed il possesso di idonee figure professionali e mezzi d'opera di cui all'allegato A.

6.3 L'avvenuta iscrizione all'Albo potrà essere verificata consultando il link https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_acquanovara. L'Amministrazione si riserva la facoltà di compiere controlli a campione sulla veridicità di quanto dichiarato anche dopo l'iscrizione.

Art. 7

CASI DI ESCLUSIONE DELLA DOMANDA

7.1 La domanda di iscrizione sarà respinta nei seguenti casi:

- documentazione non aggiornata;
- l'attività per la quale si chiede l'iscrizione non risulti fra quelle indicate nel certificato d'iscrizione alla CCIAA;

- il fornitore non è in grado di dimostrare quanto attestato;
- sospensione o cancellazione dall'ordine professionale e/o registri di impresa;
- per il fornitore ricorre una o più casistiche previste dall'art. 80 del codice;
- Acqua si riserva altresì di escludere dall'elenco gli operatori economici che, a suo giudizio, eseguano o abbiano eseguito le prestazioni contrattuali con grave ritardo, negligenza o malafede ovvero in caso di grave errore nell'esercizio dell'attività professionale.

Art. 8

CASI DI SOSPENSIONE DELL'ISCRIZIONE

8.1 L'efficacia dell'iscrizione delle imprese all'albo può essere sospesa per un periodo di tempo a discrezione di ACQUA e, comunque, non superiore ad un anno, qualora le stesse ovvero i loro legali rappresentanti e gli amministratori non posseggano i requisiti di cui agli artt. 80, 83 e 84.

Art. 9

CANCELLAZIONE DALL'ALBO DEI FORNITORI

9.1 La cancellazione dall'Albo dei soggetti iscritti si effettua d'ufficio nelle fattispecie di seguito previste:

- qualora siano divenuti carenti dei requisiti per l'idoneità a svolgere il lavoro, il servizio o la fornitura richiesta;
- in caso di mancata comunicazione scritta del cambio di sede legale entro 60 giorni;
- qualora, su controllo incrociato fra i comuni appartenenti alla ACQUA e la CCIAA, risulti che la ditta non è più esistente;
- in caso di richiesta scritta dell'interessato.

9.2 Nei casi previsti nel comma precedente, l'Amministrazione comunica a mezzo PEC al legale rappresentante della ditta, l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Decorso tale termine, in mancanza di valide giustificazioni, la cancellazione diviene definitiva.

Art. 10

AGGIORNAMENTO ED EVIDENZA PUBBLICA DELL'ALBO

10.1 La responsabilità di garantire l'aggiornamento dei dati resta in carico al fornitore che può aggiornarli accedendo all'area riservata tramite il proprio indirizzo mail e la password comunicata in fase di iscrizione (o modificata successivamente a cura del soggetto stesso). In tal senso ACQUA è sollevata da qualsiasi responsabilità inerente la completezza e la correttezza delle informazioni contenute nella scheda, nonché alla tempestività nella segnalazione di eventuali variazioni.

10.2 L'avviso circa l'esistenza del presente Sistema di qualificazione ai sensi dell'art. 128 del Codice è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di cui al D.M. Lavori pubblici, 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito Internet di ACQUA nella sezione "Bandi di Gara".

Art. 11

SCELTA DEI CONTRAENTI

11.1 L'inserimento nell'Albo dei Fornitori non comporta l'automatica garanzia di invito a tutte le procedure attivate sulla base delle categorie merceologiche per cui si è iscritti. La scelta dei contraenti non avviene arbitrariamente, ma rispettando criteri di rotazione. La gestione dell'Albo e la selezione degli Operatori da invitarsi sarà ispirata ai principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento secondo la vigente normativa europea nazionale e comunitaria.

I meccanismi di selezione degli Operatori Economici da invitarsi alle procedure saranno basati sulla valorizzazione della natura e della qualità delle prestazioni offerte dai medesimi, sulla struttura della loro connotazione organizzativa, e su tutte le altre caratteristiche rilevanti ai fini dell'affidabilità della prestazione.

11.2 Per garantire la piena operatività del principio di rotazione, gli Operatori economici rispondenti ai parametri di ricerca di cui sopra saranno progressivamente invitati in base al loro Codice Progressivo di Iscrizione all'albo ed inoltre tenendo conto, oltre che dei requisiti di qualificazione in ragione dell'importo dell'affidamento anche (in sequenza):

- dell'area territoriale in cui devono essere effettuati i lavori;
- delle commesse acquisite;
- dell'eventuale numero di inviti già ricevuti da tali Soggetti.

La rotazione si svolgerà con cadenza annuale.

11.3 Le lettere di invito contengono tutte le prescrizioni cui i concorrenti devono attenersi ai fini dell'ammissione alla gara, nonché le condizioni di partecipazione di RTI e consorzi, le eventuali incompatibilità e i criteri di aggiudicazione.

11.4 Resta ferma la facoltà di ACQUA di invitare alle procedure per la scelta del contraente altre imprese ritenute idonee quando si tratti di lavori, servizi e forniture che, per il particolare oggetto o la specializzazione richiesta, non consentano di utilizzare l'albo ovvero, nel caso in cui per la categoria di interesse, non sia presente un numero di imprese atte a soddisfare il numero minimo richiesto dalla normativa vigente.

In tal caso, la scelta delle ulteriori imprese ritenute idonee avverrà con le modalità previste dal codice (indagine di mercato, manifestazione di interesse, etc.).

Art. 12

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

14

12.1 Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, si garantisce che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei fornitori e della loro riservatezza; il trattamento dei dati è esclusivamente finalizzato all'accreditamento dell'idoneità dei fornitori all'iscrizione dell'Albo.

Art. 13

RINNOVO ED ESTENSIONE DELL'ISCRIZIONE

13.1 Entro il mese antecedente la data di scadenza dell'anno di validità dell'iscrizione, l'operatore economico deve presentare apposita domanda intesa al rinnovo dell'iscrizione stessa, corredandola dell'intera documentazione richiesta dalla piattaforma digitale.

La durata dell'iscrizione, in tal caso, decorre dalla data di rinnovo della stessa.

In caso di mancata presentazione della domanda di rinnovo, l'iscrizione decade automaticamente.

13.2 L'operatore già iscritto può chiedere l'estensione dell'iscrizione ad altre tipologie di prestazioni e categorie di specializzazione o classi d'importo, laddove vi sia capienza nel fatturato globale e negli altri requisiti speciali di cui all'art. 83 e 84 del D. Lgs. 50/2016.

L'estensione dell'iscrizione potrà essere effettuata tramite il proprio account e cioè il nome utente ed la password necessari per l'accesso alla propria area personale.

In caso di estensione, resta ferma la scadenza dell'iscrizione in corso.

Art. 14

GESTORE DEL SISTEMA

14.1 Il gestore del sistema inizialmente individuato da Acqua Novara per il servizio di conduzione tecnica e delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo, è Net4market - CSAméd S.r.l. di Cremona (www.net4market.com - mail: info@csamed.it).

In gestore potrà essere successivamente modificato da Acqua Novara a seguito di nuovo affidamento del servizio.

14.2 Il gestore del sistema controlla i principi di funzionamento del sistema stesso, segnalando eventuali anomalie ed è altresì responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del sistema e riveste il ruolo di Amministratore del sistema ai sensi della disciplina che regola la materia. E' inoltre responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite in tema di sicurezza del trattamento dei dati personali.

15

Articolo 15

EFFICACIA

15.1 ACQUA si avvale del Sistema quando nella categoria interessata sia stato qualificato un numero minimo di cinque Soggetti, salvo il caso in cui l'avviso di istituzione del Sistema venga utilizzato come mezzo di indizione di gara.

15.2 Qualora i Soggetti richiedenti la qualificazione siano inferiori a cinque ACQUA, a proprio insindacabile giudizio, può avvalersi del Sistema salvo che alla data di emissione delle lettere di invito a presentare offerta non pervengano nuove domande corredate di tutta la documentazione necessaria.

Articolo 16

TUTELA DELLA PRIVACY

16.1 ACQUA, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”, precisa che:

- a. il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti e, ove occorra, delle persone che all'interno dei soggetti richiedenti ricoprono cariche sociali, consiste nella registrazione e nell'elaborazione, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, ai fini del vaglio dei requisiti di carattere giuridico, economico e tecnico richiesti per la qualificazione agli effetti di successivi inviti a gara. Tali dati sono conservati presso ACQUA, per il tempo prescritto dalle norme civilistiche e fiscali;
- b. alcuni dei dati in questione sono acquisiti in osservanza agli obblighi di legge e/o di regolamenti e direttive nazionali e comunitarie. Il conferimento dei rimanenti dati è facoltativo, pur costituendo condizione necessaria ai fini dell'iscrizione al Sistema;
- c. l'eventuale rifiuto di corrispondere i dati può comportare l'impossibilità di attendere agli accordi intrapresi, in *toto* o in parte.

16.2 Titolare del trattamento dei dati è ACQUA NOVARA.VCO S.p.A, nella persona dell'Amministratore Delegato.

16.3 Il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Amministrativo.

16.4 L'aggiornamento dei dati avviene in relazione alle variazioni comunicate dai Soggetti ai sensi dell'art. 9.

16.5 Tali dati non sono oggetto di comunicazione e diffusione al di fuori delle ipotesi previste e disciplinate dalla legge nazionale e comunitaria e di quanto è strettamente dovuto, ai fini di trasparenza, in materia di pubblicità degli esiti di gara.

16.6 In ogni momento l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 rivolgendosi, per iscritto, al Titolare del trattamento dei dati.

Articolo 17

VENDOR RATING

17.1 ACQUA si riserva la facoltà di sottoporre gli operatori economici con cui ha rapporti contrattuali ad un sistema di Vendor Rating integrato al Sistema di

Qualificazione e finalizzato alla valutazione ed al monitoraggio delle performances relative alle prestazioni ricevute dai propri fornitori ed appaltatori, nonché della affidabilità dei prodotti acquistati, oltre che dei requisiti tecnico/organizzativi posseduti.

17.2 ACQUA procederà, nei confronti delle imprese qualificate, alla rilevazione obiettiva e sistematica di informazioni relative all'organizzazione aziendale ed ai comportamenti tenuti dagli affidatari durante l'espletamento dell'iter di approvvigionamento, sotto gli aspetti di puntualità, correttezza nonché qualità delle prestazioni eseguite o dei beni forniti. Tale sistema serve per monitorare la qualità e a favorire il continuo miglioramento degli operatori economici.

Art. 18

AVVERTENZE

18.1 Il proprio account, cioè il nome utente e la password necessari per l'accesso e la partecipazione al sistema, è personale. Gli utenti del sistema sono tenuti a conservarli con la massima diligenza ed a mantenerli segreti. Non potranno comunque cederli a terzi e dovranno utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità. Il fornitore per accedere ad eventuali procedure di gara telematica dovrà possedere la dotazione minima tecnica di un personal computer collegato ad Internet e dotato di un browser (tipo Internet Explorer 9 o superiore, Chrome 10 o superiore, Firefox 10 o superiore, Opera 12 o superiore, Safari 5 o superiore).

Art. 19

DISPOSIZIONI FINALI

19.1 Le disposizioni del presente regolamento debbono intendersi sostituite, abrogate, modificate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

Allegato A - LAVORI

1. REQUISITI RICHIESTI PER LA QUALIFICAZIONE

Al momento della presentazione della richiesta i soggetti che intendono qualificarsi nella **CATEGORIA L1 – LAVORI**, dovranno possedere i seguenti requisiti

1.1. Requisiti di ordine generale (c.d. requisiti morali)

Elemento cardine dell'affidamento di un appalto di lavori è la fiducia nella serietà e correttezza professionale dell'impresa e dell'imprenditore; il presente sistema, dunque, non può prescindere dalla valutazione della moralità professionale dell'imprenditore, nonché della sua capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, in ragione dei criteri indicati dalla normativa vigente in materia (art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) e di ulteriori canoni perseguiti da ACQUA.

I candidati, nel pieno rispetto della normativa vigente, dovranno quindi attestare di possedere gli specifici requisiti di ordine generale - c.d. requisiti morali – (riportati all'Art. 5 comma 2) così come indicati nell'art. 80 del D.lgs.50/2016.

18

1.2. Requisiti di ordine speciale

L'impresa che intenda qualificarsi deve dichiarare di essere dotata della capacità di eseguire i lavori oggetto della qualificazione, mediante il possesso di un'adeguata potenzialità tecnica e professionale, costituita dalle risorse, dagli strumenti e dalle attrezzature destinati all'attività progettuale e di realizzazione dell'opera, che vanno a costituire la cosiddetta idoneità tecnico – organizzativa.

1.2.1. Requisiti relativi alla idoneità tecnica

Al fine di attestare l'idoneità tecnica all'esecuzione delle opere relative alla categoria di riferimento, i Candidati dovranno possedere Attestazione di qualificazione, in corso di validità, rilasciata da Società Organismo di Attestazione autorizzata ai sensi della normativa vigente, nella categoria in cui è compresa la tipologia per cui si chiede la qualificazione (art. 84 del d.lgs. 50/2016) oppure autocertificare il possesso dei requisiti per lavori di importo pari o inferiore ad € 150.000,00, ai sensi dell'art. 91 del sopraindicato d.P.R. n. 207/2010.

1.2.2. Requisiti relativi alla organizzazione per la qualità aziendale

I Candidati dovranno inoltre possedere un'organizzazione aziendale caratterizzata da processi operativi strutturati ed orientati all'efficientamento dell'attività operativa.

Di conseguenza, al fine di ottenere la qualificazione in tutte le classi di importo, le imprese devono possedere idoneo Certificato del Sistema di Qualità Aziendale conforme alle norme UNI EN 9001 vigenti in materia, adeguato alle tipologie oggetto della qualificazione richiesta.

1.2 .3 . Requisiti relativi alle tipologie

Le imprese dovranno aver maturato, per mezzo di una struttura operativa specializzata, un'adeguata esperienza nelle opere per cui chiedono la qualificazione espressa da:

- a) pregressa esecuzione di lavori, debitamente certificata, di natura analoga a quella della tipologia in cui si chiede la qualificazione;
- b) idonea struttura organizzativa che annoveri in organico il numero minimo di figure professionali adeguate alla classe di importo richiesta (organico base);
- c) disponibilità di attrezzatura, automezzi e mezzi d'opera specifici per la tipologia di lavori richiesta.

Le suddette prerogative sono rilevate dai seguenti requisiti:

- 1) Cifra d'affari nella specifica tipologia

L'idoneità ad eseguire i lavori rientranti nella tipologia richiesta viene attestata, in via generale, dalla esecuzione, negli **ultimi 3 (tre)** esercizi finanziari antecedenti la richiesta di qualificazione di lavori analoghi alla tipologia oggetto della richiesta di qualificazione, per un importo complessivo con un minimo non inferiore al 30% per ogni anno riferito alla classe di importo richiesta per la qualificazione.

- 2) Figure professionali, attrezzatura, automezzi e mezzi d'opera idonei alla tipologia di lavori richiesta

In dettaglio è prescritta, per ogni singola tipologia e nelle quantità minime indicate, la presenza stabile in organico al momento della presentazione della Richiesta di qualificazione, dell'organico base specializzato di seguito indicato e la disponibilità, in fase di esecuzione delle opere, delle seguenti attrezzature tecniche.

- 2a) Tipologia relativa alla Rete Idrica – cod. L1.008: lavori di costruzione e

manutenzione, ordinaria e straordinaria, bonifica, miglioramento e potenziamento della rete idrica di distribuzione e delle apparecchiature connesse, e delle derivazione di utenza.

Figure professionali:

FIGURE PROFESSIONALI	Classe I	Classe II	Classe III
	fino a € 150.000	< € 500.000	< € 1.000.000
Direttore tecnico	---	1	1
Direttore di cantiere	---	---	1
Assistente di cantiere	1(*)	1	1
Operaio Specializzato (Capo Squadra)	1	---	---
Operaio Specializzato (Saldatore)	---	1	1
Operaio Specializzato (Escavatorista)	---	1	2
Operaio Specializzato Idraulico	1	1	2
Operaio Qualificato	---	---	1
Operaio Comune	1	1	2

(*) per lavori sino a 40.000,00 Euro la figura può essere inclusa in quella dell'operaio specializzato

Automezzi

MEZZI	Classe I	Classe II	Classe III
	fino a € 150.000	< € 500.000	< € 1.000.000
Autocarro con cassone ribaltabile - PTT fino a ql. 75	1	1	1

Autocarro con gru	---	---	1
Escavatore tipo Bob-cat	1	1	1
Escavatore gommato tipo terna con benna, pala meccanica e martello demolitore con potenza da 50 fino a 100 Kw.	---	1	1

2b) **tipologia relativa alla Rete Fognaria - cod. L1.009:** lavori di costruzione e manutenzione, riparazione, ampliamento, potenziamento, integrazione e bonifica della rete di fognatura e collettori e relativi manufatti connessi.

Figure professionali:

	Classe I	Classe II	Classe III
	fino a € 150.000	< € 500.000	< € 1.000.000
Direttore tecnico	---	1	1
Direttore di cantiere	---	---	1
Assistente di cantiere	1 (*)	1	1
Operaio Specializzato (Capo Squadra)	1	1	1
Operaio Specializzato (Carpentiere edile)	---	1	1
Operaio Specializzato (Escavatorista)	1	1	2
Operaio Specializzato	1	1	2
Operaio Qualificato	---	---	1
Operaio Comune	1	1	2

(*) per lavori sino a 40.000,00 Euro la figura può essere inclusa in quella dell'operaio specializzato.

Automezzi:

MEZZI	Classe I	Classe II	Classe III
	fino a € 150.000	< € 500.000	< € 1.000.000
Autocarro con cassone ribaltabile - PTT fino a ql. 75	1	1	1
Autocarro per il trasporto di materiale della portata oltre i 70 q.li	---	1	1
Miniescavatore cingolato o gommato, braccio a due elementi snodati ed azionati con sistema idraulico, con movimento "girosagoma" e motore di potenza fino a 30 CV.	1	1	1
Escavatore cingolato o gommato, braccio a due elementi snodati ed azionati con sistema idraulico con movimento "girosagoma", per profondità di scavo fino a 5,00 m.	---	1	1
Escavatore cingolato o gommato, braccio a due elementi snodati ed azionati con sistema idraulico tipo Terna, in grado di raggiungere profondità di scavo fino a 3,00 m.	1	---	1

22

2c) **tipologia relativa alla trivellazione di Pozzi d'approvvigionamento acqua potabile cod. L1.006:** lavori di captazione delle acque nel sottosuolo a mezzo di realizzazione di perforazioni verticali di qualsiasi tipo (pozzi).

Figure professionali:

FIGURE PROFESSIONALI	Classe I	Classe II	Classe III
	fino a € 150.000	< € 500.000	< € 1.000.000
Direttore tecnico	---	1	1
Assistente di cantiere	1 (*)	1	1
Operaio Specializzato (Capo Squadra sonda)	1	1	1
Operaio Specializzato (Saldatore)	1	1	1
Operaio Specializzato	---	---	1
Operaio Qualificato	---	---	1
Operaio Comune	1	1	2

(*) per lavori sino a 40.000,00 Euro la figura può essere inclusa in quella dell'operaio specializzato

Automezzi:

23

MEZZI	Classe I	Classe II	Classe III
	fino a € 150.000	< € 500.000	< € 1.000.000
Furgone attrezzato - per trasporto maestranze ed attrezzature - PTT fino a ql. 35	1	1	1
Attrezzature di perforazione a rotazione con circolazione inversa acqua chiara ed aria	---	1	1
Attrezzatura per il campionamento di terreni e rocce per qualsiasi profondità	---	1	1
Attrezzatura per il pistonaggio	1	1	1
Attrezzatura per air lift	1	1	1
Attrezzature per jetting ad acqua/aria ad alta pressione	---	1	1

Gruppo elettrogeno 3/10 kW di alimentazione del cantiere	1	1	1
Compressore 5/20 bar	1	1	1
Pompa centrifuga per prove di stato con portata fino a 10 l/sec	1	---	---
Pompa centrifuga per prove di strato con portata fino a 30 l/sec	---	1	1
Apparecchiatura completa per fiamma ossiacetilenica	1	1	1

2d) tipologia relativa alla realizzazione di impianti idraulici, elettrici, automazione e TLC, per approvvigionamento acqua potabile e sollevamento liquami fognari, trattamento acqua potabile, stoccaggio e rilancio acqua potabile (IAF): lavori di realizzazione di tutti gli impianti a servizio dell'approvvigionamento (pompe pozzi stazioni di sollevamento fognarie, trattamento e potabilizzazione acqua potabile (filtri, miscelatori, dosatori, etc.), stoccaggio (serbatoi e torri) e rilancio (pompe e autoclavi) delle acque nel sottosuolo.

Figure professionali:

FIGURE PROFESSIONALI	Classe I	Classe II	Classe III
	fino a € 150.000	< € 500.000	< € 1.000.000
Direttore tecnico	1 (*)	1	1
Direttore di cantiere	---	---	1
Assistente di cantiere	---	---	1
Operaio Specializzato (Capo Squadra)	1	1	1
Operaio Specializzato (Carpentiere edile)	---	1	1
Operaio Specializzato (Elettricista)	1	1	2
Operaio Specializzato	1	1	2

Operaio Qualificato	---	---	1
Operaio Comune	1	1	2

(*) per lavori sino a 40.000,00 Euro la figura può essere inclusa in quella dell'operaio specializzato.

Automezzi:

MEZZI	Classe I	Classe II	Classe III
	fino a € 150.000	< € 500.000	< € 1.000.000
Autocarro con gru	---	1	1
Autocarro per il trasporto di materiale della portata oltre i 70 q.li	---	1	1
Miniescavatore cingolato o gommato, braccio a due elementi snodati ed azionati con sistema idraulico, con movimento "girosagoma" e motore di potenza fino a 30 CV.	---	1	1 25
Escavatore cingolato o gommato, braccio a due elementi snodati ed azionati con sistema idraulico con movimento "girosagoma", per profondità di scavo fino a 5,00 m.	---	---	1
Escavatore cingolato o gommato, braccio a due elementi snodati ed azionati con sistema idraulico tipo Terna, in grado di raggiungere profondità di scavo fino a 3,00 m.	---	1	1

1.2.4. Qualificazioni e specializzazioni delle figure professionali

Con riferimento a ciascuna tipologia, l'organico base specializzato è composto da figure professionali già presenti in organico al momento della presentazione della Richiesta di

qualificazione e munite dell'esperienza specifica nella tipologia per la quale si richiede l'iscrizione in dettaglio:

a) Direttore di cantiere

- la presenza in organico, nell'ultimo triennio, per un periodo di tempo di almeno 1 anno;
- avere maturato una esperienza specifica come direttore di cantiere nell'ambito della tipologia per la quale si chiede l'iscrizione, di minimo 2 anni;
- avvenuta informazione e formazione in conformità a quanto disposto dagli artt. 36 e 37 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., della durata minima di 8 ore (in conformità al contratto di categoria) ed effettuata presso Organismi Paritetici o strutture accreditate a livello nazionale;
- avvenuta informazione di minimo 16 ore sui contenuti minimi formativi del D.M. 16.01.1997 pubblicato sulla G.U. n. 27 del 03.02.1997 ed effettuata presso Organismi Paritetici o strutture accreditate a livello nazionale;

b) Impiegato tecnico/Assistente di cantiere

- la presenza in organico, nell'ultimo triennio, per un periodo di tempo di almeno 1 anno;
- avere maturato una esperienza specifica come impiegato tecnico/assistente di cantiere nell'ambito della tipologia per la quale si chiede l'iscrizione, di minimo 1 anno;
- avvenuta informazione e formazione in conformità a quanto disposto dagli artt. 36 e 37 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., della durata minima di ore 8 (in conformità al contratto di categoria) ed effettuata presso Organismi Paritetici o strutture accreditate a livello nazionale.
- avvenuta informazione e formazione al fine di assolvere all'attività di preposto alla sicurezza in cantiere in conformità a quanto disposto dagli artt. 19 e 37 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i ed effettuata presso Organismi Paritetici o strutture accreditate a livello nazionale;

c) Operaio Specializzato - Capo squadra

- la presenza in organico da un periodo di tempo di almeno 3 mesi continuativi;
- avere maturato una esperienza specifica come capo squadra nell'ambito della tipologia per la quale si chiede l'iscrizione, di minimo 2 anni anche se non continuativi;
- avvenuta informazione e formazione in conformità a quanto disposto dagli artt. 36 e 37 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., della durata minima di ore 8 (in conformità al contratto di categoria) ed effettuata presso Organismi Paritetici o strutture accreditate a livello nazionale; avvenuta informazione e formazione presso Organismi Paritetici o strutture accreditate a livello nazionale;
- sulla gestione delle emergenze (d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) della durata minima di 8 ore;
- sulla gestione del primo soccorso (d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) della durata minima di 8 ore;

- sulla gestione del rischio incendio, rischio medio, (d.lgs. n. 81/2008 e D.M. 10.03.1998 pubblicato sul S.O. n. 64 alla G.U. n. 81 del 07.04.1998);
 - avvenuta informazione e formazione al fine di assolvere all'attività di preposto alla sicurezza in cantiere in conformità a quanto disposto dagli artt. 19 e 37 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i ed effettuata presso Organismi Paritetici o strutture accreditate a livello nazionale.
- d) Operaio Specializzato - Escavatorista
- la presenza in organico da un periodo di tempo di almeno 3 mesi continuativi;
 - avere maturato una esperienza specifica come escavatorista nell'ambito della tipologia per la quale si chiede l'iscrizione, di minimo 1 anno;
 - avvenuta informazione e formazione in conformità a quanto disposto dagli artt. 36 e 37 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. della durata minima di 8 ore (in conformità al contratto di categoria) ed effettuata presso Organismi Paritetici o strutture accreditate a livello nazionale.
- e) Operai o Specializzato – Carpentiere edile
- la presenza in organico da un periodo di tempo di almeno 3 mesi continuativi;
 - avere maturato una esperienza specifica come carpentiere edile nell'ambito della tipologia per la quale si chiede l'iscrizione, di minimo 1 anno anche se non continuativo;
 - avvenuta informazione e formazione in conformità a quanto disposto dagli artt. 36 e 37 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. della durata minima di 8 ore (in conformità al contratto di categoria) ed effettuata presso Organismi Paritetici o strutture accreditate a livello nazionale;
- f) Operai o Specializzato - Saldatore
- la presenza in organico da un periodo di tempo di almeno 3 mesi continuativi;
 - avere maturato una esperienza specifica come saldatore nell'ambito della tipologia per la quale si chiede l'iscrizione, di minimo 1 anno anche se non continuativo;
 - avvenuta informazione e formazione in conformità a quanto disposto dagli artt. 36 e 37 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. della durata minima di 8 ore (in conformità al contratto di categoria) ed effettuata presso Organismi Paritetici o strutture accreditate a livello nazionale;
 - qualificazione per la saldatura ad arco con elettrodi rivestiti, con procedimento ascendente, per tubazioni di acciaio non legato, da saldare testa a testa, secondo la norma EN 287/1.
- g) Operaio Specializzato;
- la presenza in organico da un periodo di tempo di almeno 3 mesi continuativi;
 - avere maturato una esperienza specifica come operaio specializzato nell'ambito della tipologia per la quale si chiede l'iscrizione, di minimo 1 anno anche se non continuativo;

- avvenuta informazione e formazione in conformità a quanto disposto dagli artt. 36 e 37 del d.lgs. n . 81/2008 e s.m.i. della durata minima di 8 ore (in conformità al contratto di categoria) ed effettuata presso Organismi Paritetici o strutture accreditate a livello nazionale.
- h) Operaio Qualificato
- la presenza in organico da un periodo di tempo di almeno 3 mesi continuativi;
 - avere maturato una esperienza specifica come operaio specializzato nell'ambito della tipologia per la quale si chiede l'iscrizione, di minimo 1 anno anche se non continuativo;
 - avvenuta informazione e formazione in conformità a quanto disposto dagli artt. 36 e 37 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. della durata minima di 8 ore (in conformità al contratto di categoria) ed effettuata presso Organismi Paritetici o strutture accreditate a livello nazionale.
- i) Operaio comune
- La presenza in organico da un periodo di tempo di almeno 3 mesi continuativi;
 - avere maturato una esperienza specifica come operaio specializzato nell'ambito della tipologia per la quale si chiede l'iscrizione, di minimo 1 anno anche se non continuativo;
 - avvenuta informazione e formazione in conformità a quanto disposto dagli artt. 36 e 37 del d.lgs. n . 81/2008 e s.m.i. della durata minima di 8 ore (in conformità al contratto di categoria) ed effettuata presso Organismi Paritetici o strutture accreditate a livello nazionale;
 - con riferimento ai sopraindicati requisiti relativi alla formazione del personale si precisa che sarà fatto obbligo di effettuare gli aggiornamenti ogni qual volta si rendano necessari od obbligatori per legge.

2. SUSSISTENZA DELLE FIGURE PROFESSIONALI E DEGLI AUTOMEZZI, ATTREZZATURE E MEZZI D'OPERA RELATIVI ALLA TIPOLOGIA

- In riferimento agli specifici requisiti relativi alla tipologia prescritti al precedente art. 1.2.3, si precisa quanto segue:
 - A) Figure Professionali
 - le risorse che ricoprono le figure professionali prescritte per ciascuna tipologia (organico base), devono essere presenti nell'organico dell'impresa - in forza di regolare contratto di lavoro ai sensi della normativa vigente in materia all'atto della presentazione della Richiesta di qualificazione; si precisa che ai fini della qualificazione sarà considerato idoneo il personale assunto con contratto part-time purché la stessa risorsa non sia dichiarata da più di un'impresa; non sarà considerato idoneo il personale assunto con contratto a progetto e il personale distaccato da altre imprese;
 - le qualificazioni e specializzazioni delle figure professionali indicate al

precedente articolo 1.2.4 dovranno essere, per ciascuna risorsa, attribuite dal datore di lavoro previa analisi del *curriculum vitae*, delle pregresse esperienze mediante dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante dell'impresa;

- fatta eccezione per il Direttore Tecnico (che può rivestire anche un ulteriore ruolo professionale), una risorsa può ricoprire una sola figura professionale (es. la risorsa indicata come caposquadra può essere indicata solo come caposquadra). Inoltre, per ricoprire la stessa figura professionale nell'ambito di più tipologie la risorsa dovrà possedere esperienza specifica per ciascuna delle tipologie in cui viene indicata (il caposquadra L1.008 può essere indicato anche come caposquadra in L1.009 solo qualora possieda sia l'esperienza specifica come caposquadra L1.008, che come caposquadra L1.009).
- Si precisa che non saranno accettate le Richieste di qualificazione in cui la stessa persona ricopra due o più figure professionali richieste;
- le imprese qualificate sono tenute a comunicare alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall'avvenuta modifica, le variazioni inerenti le figure professionali dichiarate ai fini della qualificazione. Nel caso in cui Acqua Novara.VCO S.p.A, a seguito di verifica, riscontri la non veridicità del requisito dichiarato, potrà essere applicata la sospensione.

B) Attrezzature, automezzi e mezzi d'opera

- La struttura operativa – costituita da attrezzatura, automezzi e mezzi d'opera indicati – dovrà essere allestita dall'impresa, nelle quantità minime indicate, al momento della presentazione della domanda, quale condizione necessaria per dare corso alla consegna dei lavori.

VERIFICHE NEI CONFRONTI DELL'IMPRESA

- Il Committente provvederà, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda di ammissione all'Albo Fornitori, a verificare:
- l'effettiva disponibilità delle figure professionali di cui al paragrafo 2, lett. A);
- l'effettiva disponibilità dell'attrezzatura, degli automezzi e mezzi d'opera necessari, sulla base di quanto prescritto all'art. 1.2.3., in relazione alla tipologia ed alla classe d'importo a cui l'impresa intende iscriversi.
- Nel caso in cui l'impresa risultasse priva della struttura dichiarata ed adeguata per la gestione dei futuri contratti contratto, non si darà corso all'iscrizione all'Albo.

3. REQUISITI RICHESTI PER LA QUALIFICAZIONE DEI CONSORZI

- Nel caso di partecipazione dei soggetti riuniti, i requisiti prescritti nel presente Sistema dovranno essere soddisfatti in ragione delle seguenti modalità.
- 3.1. Consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, Consorzi tra imprese artigiane e Consorzi stabili di cui alle lett. b) e c), comma 2, dell'art. 45 del d.lgs. n. 50/2016.

a) Requisiti di ordine generale (art. 1.1.): devono essere attestati sia dal Consorzio sia da tutte le imprese facenti parte del Consorzio. Tuttavia, se all'atto della domanda di qualificazione il Consorzio indica una rosa di consorziate per conto delle quali intende partecipare alle gare indette da Acqua Novara.VCO S.p.A., per l'affidamento dei lavori oggetto del presente Regolamento, i requisiti morali devono essere attestati sia dal Consorzio sia dalle consorziate per conto delle quali il Consorzio intende concorrere;

b) Attestazione SOA (art. 1.2.1.): deve essere posseduta dal Consorzio in quanto tale.

c) Certificato ISO (art. 1.2.2.): deve essere posseduto e attestato dal Consorzio in quanto tale.

d) Lavori, Figure professionali, Attrezzature, Automezzi e Mezzi d'opera relativi alla tipologia (art. 1.2.3): il requisito relativo ai progressi lavori analoghi correttamente eseguiti nella tipologia deve essere posseduto e attestato direttamente dal consorzio in quanto tale. Si precisa che i consorzi stabili costituiti da meno di 5 anni potranno utilizzare, per la dimostrazione del requisito, il fatturato relativo ai lavori analoghi delle singole imprese consorziate.

- I ruoli professionali e le attrezzature tecniche possono essere attestati, oltre che direttamente, computando cumulativamente in capo al consorzio gli elementi posseduti singolarmente dalle imprese consorziate.

3.2. Consorzi ordinari

a) Requisiti di ordine generale (art. 1.1.): devono essere attestati da tutte le imprese facenti parte del Consorzio.

b) Attestazione SOA (art. 1.2.1.): deve essere posseduta da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, nella misura minima del 40% per una consorziata e del 20% per le restanti consorziate, rispetto a quanto richiesto al concorrente singolo.

c) Certificato ISO (art. 1.2.2.): il Certificato ISO deve essere singolarmente posseduto da tutte le imprese consorziate.

d) Lavori, Figure professionali, Attrezzature, Automezzi e Mezzi d'opera relativi alla tipologia (art. 1.2.3): i lavori analoghi correttamente eseguiti nella tipologia, devono essere posseduti e attestati singolarmente da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento nella misura del 40% per una consorziata e del 20% per le restanti consorziate.

Diversamente, i ruoli professionali e le attrezzature tecniche sono attestati computando cumulativamente dalle imprese consorziate che concorrono a soddisfare i requisiti richiesti.

Allegato B – SERVIZI E FORNITURE

1. REQUISITI RICHIESTI PER LA QUALIFICAZIONE

Al momento della presentazione della richiesta i soggetti che intendono qualificarsi nella CATEGORIA S – SERVIZI (ad esclusione di S1) e F – FORNITURE, dovranno possedere i seguenti requisiti in base alla CLASSE di appartenenza.

CLASSE 1. fino ad € 40.000,00

- idoneità professionale (certificato di iscrizione alla CCIAA o di altro albo in grado di attestare l'abilitazione al legittimo svolgimento delle attività nello specifico settore merceologico);
- capacità economica e finanziaria (livello di fatturato pari ad almeno € 40.000,00 o altra idonea documentazione);
- capacità tecniche e professionali (attestando esperienze maturate nello specifico settore o in altri ritenuti similari, in un arco temporale di tre anni, ovvero il possesso di specifiche attrezzature o equipaggiamento tecnico).

32

CLASSE 2. superiori ad € 40.000,00 e sino alla soglia comunitaria

sarà necessario possedere, nel triennio antecedente la data di iscrizione, un fatturato globale pari a due volte l'importo di ogni singola classe sotto indicata ed un fatturato specifico per servizi e forniture analoghe che, negli ultimi tre esercizi, dovrà essere pari ad una volta l'importo delle classi sotto indicata.

CLASSE 2A: superiore ad € 40.000,00 sino a € 100.000,00

CLASSE 2B: superiore ad € 100.000,00 e sino ad € 150.000,00

CLASSE 2C: superiore ad € 150.000,00 e sino ad € 230.000,00

CLASSE 2D: superiore ad € 230.000,00 e sino ad € 310.000,00

CLASSE 2E: superiore ad € 310.000,00 e sino alla soglia comunitaria.

Allegato C – SERVIZI PER PROFESSIONISTI

Al momento della presentazione della richiesta i soggetti che intendono qualificarsi nella CATEGORIA S1 – Servizi, dovranno essere iscritti ai competenti Albi professionali e dovranno possedere i seguenti requisiti in base alla Classe di appartenenza, con la precisazione che i compensi a base di gara saranno computati sulla scorta del D.M. 17 giugno 2016 per quanto attiene ai servizi di ingegneria ed architettura e al D.M. 55/2014 per quanto attiene ai servizi legali.

Servizi Legali per recupero crediti mediante ricorso per decreto ingiuntivo unica fascia sino ad € 40.000,00:

- fatturato specifico pari all'importo massimo della fascia;

Servizi tecnici e consulenze ricomprese nei servizi S1

CLASSE 1. Fino a ad € 40.000,00:

- capacità economica e finanziaria (livello di fatturato pari ad almeno €. 40.000,00 o altra idonea documentazione);
- capacità tecniche e professionali (attestando esperienze maturate nello specifico settore o in altri ritenuti similari, in un arco temporale di tre anni, ovvero il possesso di specifiche attrezzature o equipaggiamento tecnico).

33

CLASSE 2. Superiore ad € 40.000,00 e sino alla soglia comunitaria

Sarà necessario possedere un fatturato globale per servizi di cui all'art. 3, lett. vvvv) del d.lgs. n. 50/2016 espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedenti la data di iscrizione, per un importo pari all'importo massimo delle sottostanti classi; nonché l'espletamento nei precedenti 10 anni di due servizi di punta di cui all'art. 3, lett. vvvv) per un importo pari allo 0,4% del massimo delle classi sottostanti:

- CLASSE 2A. Superiore ad € 40.000,00 sino ad € 100.000,00;
- CLASSE 2B. Superiore ad € 100.000,00 sino ad € 250.000,00;
- CLASSE 2C. Superiore ad € 250.000,00 e sino alla soglia comunitaria.

Le categorie di riferimento sono quelle previste dalla Tavola Z-1 dell'allegato X al D.M. 17 giugno 2016, come di seguito indicate:

- * EDILIZIA: E.01, E.02, E20;
- * STRUTTURE: S.01, S.02, S.03, S.04;
- * IMPIANTI: IA.03, IA.04;
- * IDRAULICA: D.04, D.05.